

DETERMINA N. 482/2026

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 70/2014, CON DELIBERA N. 102/2026, DEL 25 GIUGNO 2026, NEI CONFRONTI DI TRENORD S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 18, PARAGRAFO 1, E 20, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/782. CHIUSURA PER AVVENUTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.

il Segretario generale

Visti

- l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- il regolamento (UE) 2021/782, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (UE) 2021/782);
- l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 e, in particolare, il comma 2;
- il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/782 (di seguito: decreto legislativo n. 70/2014);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II (di seguito: legge n. 689/1981);
- il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con delibera dell'Autorità n. 146/2023, del 28 settembre 2023 e, in particolare, l'articolo 14, comma 4, che dispone che "[s]alvo che sussistano i presupposti per l'esercizio del potere di cui al comma 5, quando il soggetto nei cui confronti si procede si sia avvalso della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento a tutte le contestazioni formulate nell'atto di avvio, l'estinzione del procedimento è dichiarata dal dirigente dell'Ufficio con proprio provvedimento";
- la delibera n. 102/2026, del 25 giugno 2026, notificata in data 26 giugno 2026, con nota prot. ART n. 43452/2026, e comunicata al reclamante in data 26 giugno 2026, con nota prot. ART n. 43453/2026, con la quale l'Autorità ha avviato, nei confronti di Trenord S.r.l. (di seguito anche: Società), un procedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 6 e 6-*bis* del d.lgs. 70/2014, per violazione degli obblighi di cui agli articoli 18, paragrafo 1, 18, e 20, paragrafo 1, del Regolamento, con riguardo alla segnalazione acquisita agli atti con prot. ART 14898/2026 dell'8 marzo 2026, relativamente al diritto a ricevere, in caso di soppressione di un servizio ferroviario, (i) immediatamente la scelta fra il rimborso del biglietto o proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo verso la destinazione finale non appena possibile o a una data successiva, nonché (ii) informazioni sulla situazione e sull'orario previsto di partenza e di arrivo del servizio o del servizio sostitutivo non appena tale informazione è disponibile;
- la memoria integrativa del reclamante, acquisita al prot. ART n. 48690/2026, del 15 luglio 2026;

Rilevato

- che, con riferimento alle summenzionate violazioni articoli 18, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/782, la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, e che il suddetto pagamento risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare indicato al punto 7 della citata delibera n. 102/2026, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) come risulta dall'evidenza bancaria acquisita agli atti con prot. ART n. 53326/2026, del 30 luglio 2026;

Considerato

- che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 102/2026;

DETERMINA

1. di dichiarare l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 102/2026, del 25 giugno 2026, nei confronti di Trenord S.r.l., per la violazione degli articoli 18, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/782, per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981;
2. di disporre che la presente determina sia notificata a Trenord S.r.l., comunicata al segnalante e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 21/09/2026

il Segretario generale
Alessio Quaranta